



Comune di Parma

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE DEDICATE ALLE ARTI MARZIALI E PESISTICA- SCHERMA- TENNISTAVOLO E ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E COMPLEMENTARI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "ERCOLE NEGRI"

Sommario

SEZIONE A - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO	3
CONTESTO DI RIFERIMENTO	3
NORMATIVA	3
FINALITA' E OBIETTIVI.....	3
SEZIONE B - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PALESTRE DEDICATE ALLE ARTI MARZIALI E PESISTICA – SCHERMA – TENNISTAVOLO E ATTIVITA' PROPEDEUTICHE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "ERCOLE NEGRI"	5
Art. 1. Oggetto.....	5
Art. 2. Durata	5
Art. 3. Importo e fatturazione	5
Art. 4. Ritenuta e Anticipazione	7
Art. 5. Caratteristiche delle aree	7
Art. 6. Modalità di utilizzo delle strutture	8
Art. 7. Obblighi a carico dell'aggiudicatario	8
Art. 8. Relazione annuale sull'andamento delle attività	10
Art. 9. Modifica delle strutture.....	10
Art. 10. Migliorie.....	10
Art. 11. Tariffe	11
Art. 12. Uso gratuito degli impianti da parte del Comune di Parma	11

Art. 13.	Responsabilità ed obblighi assicurativi.....	11
Art. 14.	Personale	12
Art. 15.	Rinegoziazione.....	13
Art. 16.	Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	14
Art. 17.	Restituzione dell'impianto.....	14
Art. 18.	Vigilanza e segnalazioni	14
Art. 19.	Penalità	14
Art. 20.	Variazioni contrattuali e revisione prezzi	16
Art. 21.	Subappalto.....	16
Art. 22.	Risoluzione.....	16
Art. 23.	Risoluzione per decadenza dei requisiti morali.....	17
Art. 24.	Sospensioni.....	18
Art. 25.	Recesso	18
Art. 26.	Fallimento, morte e incapacità dell'aggiudicatario	18
Art. 27.	Codice di comportamento.....	19
Art. 28.	Scioperi o interruzioni del servizio per cause di forza maggiore.....	19
Art. 29.	Cauzione	19
Art. 30.	Tracciabilità dei flussi finanziari.....	19
Art. 31.	Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)	20
Art. 32.	Foro competente	20
Art. 33.	Trattamento dei dati personali.....	20
Art. 34.	Rinvio	21

ALLEGATO A - REGOLAMENTO INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO

SEZIONE A - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il servizio per la gestione degli impianti sportivi ha come oggetto impianti destinati all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico, professionistico e per il tempo libero della collettività nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.

Il Comune di Parma riconosce nella pratica sportiva delle attività motorie e sportive uno strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, di tutela e miglioramento della salute e intende, dunque, garantire la più ampia fruizione di tutti gli impianti di proprietà comunale da parte della collettività e divulgare i corretti stili di vita.

L'Amministrazione Comunale individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in ordine al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive e motorie.

Gli impianti sportivi comunali possono essere classificati in impianti aventi rilevanza economica, quando le dimensioni dell'impianto, le modalità di gestione e il bacino di utenza consentono lo sviluppo di attività commerciali/imprenditoriali o in impianti privi di rilevanza economica, qualora i servizi sportivi siano assicurati alla collettività al di fuori della logica del profitto, in assenza o scarsità di fattori di redditività.

L'impianto oggetto del presente affidamento è privo di rilevanza economica.

NORMATIVA

Il presente servizio è regolato da tutte le vigenti normative nazionali e regionali specifiche ed in particolare:

Articoli 117 e 118 della Costituzione;

Decreto legislativo 242/1999 e successive modificazioni;

Statuto del Coni;

Legge Regione Emilia-Romagna n. 8 del 31/05/2017 e successive modificazioni;

Regolamento per l'affidamento in gestione e concessione in uso degli impianti sportivi comunali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 27/04/2018;

Decreto Ministro dell'Interno 18 marzo 1996 e successive modificazioni;

Decreto Legislativo n. 36/2023 (d'ora innanzi Codice) e successive modificazioni;

D. Lgs. n. 38/2021, secondo le decorrenze previste dall'art. 12-bis.

FINALITA' E OBIETTIVI

Il Comune di Parma, operando in accordo con gli obiettivi della Regione Emilia Romagna, riconosce il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva come strumento per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, la formazione dell'individuo fin dalla giovane età, la promozione delle pari opportunità e del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente nonché per la valorizzazione sociale ed economica dei territori, anche attraverso lo sviluppo della *wellness valley*.

Il Comune di Parma persegue la promozione del diritto allo sport per tutti attraverso l'erogazione di contributi comunali e/o regionali alle famiglie sotto un certo reddito e promuovendo interventi per il benessere e la diffusione della pratica sportiva, anche in un'ottica interculturale. Ne favorisce l'integrazione con gli interventi di politiche della salute finalizzati al superamento del disagio sociale, anche attraverso il coordinamento con politiche educative, formative, di genere, culturali, turistiche e ambientali.

Il Comune di Parma affida la gestione degli impianti sportivi comunali ad associazioni o società sportive impegnate nella diffusione di attività rivolte a una fascia di età che va dai bambini agli anziani, orientate all'inclusione di persone diversamente abili, alla partecipazione femminile e

con una programmazione continuativa delle attività per garantire la massima fruizione dell'impianto a tutta la cittadinanza.

Nelle linee programmatiche l'Amministrazione si propone di trasformare la logica di impianto sportivo in infrastruttura sportiva, che anima e sostiene il territorio nonché di sostenere le società e le associazioni affinché possano svolgere al meglio, con strutture adeguate, la loro attività e possano incidere sulla vita dei quartieri nei quali operano, riconoscendo alle società sportive il ruolo di "sentinelle" sociali, luoghi di comunità ed aggregazione e quindi luoghi educativi.

La società Progetto Campus Srl (C.F. 02441020340) è titolare della concessione di costruzione e gestione del Centro Sportivo Ercole Negri posto in Parma via Pietro Cardani n. 19 in forza del contratto rep. 41714 del 21.11.2007 con relativo capitolato speciale prestazionale e dell'atto aggiuntivo n.3 approvato con Delibera Commissariale n.241/28 del 27.03.2012. Parte della struttura è nella disponibilità del Comune di Parma per la concessione in uso/ affidamento della gestione di attività sportiva ad associazioni/società sportive. Fanno parte dei locali nella disponibilità del Comune le palestre oggetto del presente capitolato. I rapporti tra il Comune (concedente), Progetto Campus Srl (concessionario) e i gestori aggiudicatari delle palestre avvengono nel rispetto del Regolamento interno del centro sportivo Ercole Negri approvato con Prov. N. 57486 del 31 marzo 2011 dal Comune di Parma Settore Sport.

CLAUSOLA SOCIALE

Si precisa sin d'ora che qualora l'Appaltatore per i servizi richiesti dal presente appalto intenda assumere personale è tenuto ad utilizzare esclusivamente personale regolarmente assunto ed inquadrato, ed è obbligato, a rispettare tutte le condizioni normative e retributive, nessuna esclusa, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro indicato nel presente Capitolato. Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore dei minimi salariali e delle altre clausole dei contratti collettivi richiamati, nonché delle norme relative agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti dei propri prestatori di lavoro, potrà comportare la risoluzione del contratto stipulato. L'Appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'eventuale personale che sarà messo a disposizione dalla Ditta Appaltatrice deve essere professionalmente capace e fisicamente idoneo, a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio e delle misure di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore risponde dell'esecuzione dei servizi unitamente all'operato e al contegno dei propri eventuali dipendenti e/o preposti, e degli eventuali danni che tale personale può arrecare al Comune o a terzi. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impiegate, l'Amministrazione può richiedere ogni documento utile. Tutti gli oneri inerenti alla gestione dell'eventuale personale impiegato sono in capo all'Appaltatore, così come ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, sono tenuti, al momento della presentazione dell'offerta, a trasmettere copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

SEZIONE B - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PALESTRE DEDICATE ALLE ARTI MARZIALI E PESISTICA – SCHERMA – TENNISTAVOLO E ATTIVITA' PROPEDEUTICHE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "ERCOLE NEGRI"

Art. 1. Oggetto

Il presente capitolato regola la gestione e l'utilizzo delle palestre dedicate alle arti marziali, scherma e tennistavolo poste all'interno del centro sportivo "Ercole Negri" in Parma in Via Cardani n. 19 Parma, ad uso pubblico, per lo svolgimento dell'attività sportiva di arti marziali e pesistica, scherma e tennistavolo nonché attività propedeutiche e complementari.

Riferimenti catastali: CT Comune di Vigatto, foglio 4, mapp. 618 (parte)

Per tutta la durata dell'appalto l'aggiudicatario dovrà annualmente inoltrare, ai servizi competenti, il piano di avanzamento degli eventuali investimenti proposti e la relativa documentazione giustificativa dei fabbricati e degli impianti realizzati, migliorati o mantenuti. L'aggiudicatario è obbligato, a richiesta dell'Amministrazione, a partecipare alle iniziative di formazione e a progetti educativi rivolti a operatori, atleti/e e genitori.

Art. 2. Durata

La durata dell'appalto decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dell'impianto, e termina il 30 giugno 2028.

È prevista l'opzione di proroga tecnica, unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 11.

Art. 3. Importo e fatturazione

L'Ente si assume l'onere di erogare un importo a titolo di corrispettivo pari a € 56.250,00 (*leggasi euro cinquantaseimiladuecentocinquanta/00*) al netto dell'IVA di Legge.

Non sono rinvenibili oneri per la sicurezza da interferenza.

Il corrispettivo sarà erogato in rate trimestrali dietro presentazione di fatturazione elettronica e di rendiconto di dettaglio delle attività svolte. In caso di RTI o figure simili, il rendiconto deve essere unico e deve indicare in modo dettagliato le attività realizzate da ogni componente l'RTI, in raccordo al complesso delle attività riferite al periodo della fatturazione.

La fatturazione dovrà essere in formato elettronico in ottemperanza al D.M. n. 55 del 03.04.2013 e al D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco è UFQSY8.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di Parma – S.O. Sport – Largo Torello de Strada n. 11/A – 43121 Parma – C. F. e P. IVA 00162210348.

L'Amministrazione Comunale, come da disciplina del D. Lgs. n. 192/2012 - "Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", si impegna a corrispondere gli importi di cui in epigrafe nel termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento delle relative fatture come sopra indicato.

Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, tutti gli elementi di seguito indicati:

- codice univoco del Comune di Parma: UFQSY8;
- estremi dell'atto di impegno di spesa e numero di impegno di spesa (tali dati sono indicati nella comunicazione dell'Amministrazione con la quale la stessa ha informato l'aggiudicatario dell'impegno e della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000);
- i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN;
- il Codice Identificativo Gara (CIG).

Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), l'Amministrazione potrà procedere come segue:

- pagamento delle fatture emesse da ciascuna componente del raggruppamento, solo se indicate in modo dettagliato le attività realizzate da ognuna, in raccordo al complesso delle attività riferite al periodo della fatturazione, e solo se espressamente previsto nell'atto costitutivo della RTI (in applicazione del principio di cui all'art. 68, comma 8 del Codice);
- in alternativa, pagamento nei confronti della sola mandataria, la quale procederà alla formalizzazione del rendiconto.

Sarà facoltà dell'operatore economico la scelta tra le due ipotesi sopra esposte, relativamente a quanto indicato nell'atto costitutivo.

La fattura a saldo sarà emessa a seguito della verifica di conformità, ai sensi dell'art. 116 del Codice, e il pagamento di tale fattura sarà effettuato entro 30 gg dal ricevimento purché quest'ultimo sia successivo alla verifica di conformità della prestazione.

Data la natura del servizio prestato, verrà fatta applicazione dell'art. 125, c. 6, del Codice.

La liquidazione delle fatture è subordinata alla regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL verificati tramite DURC da parte della Ditta Appaltatrice, nonché alla regolarità fiscale, la cui attestazione è a carico del fornitore attraverso la presentazione di regolare DURC.

Ai sensi di quanto previsto dall'art 11, c. 6 del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), l'Ente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Ente direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compresi eventuali subappaltatori), l'Ente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'aggiudicatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva presso Istituti bancari o Poste Italiane spa.

L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA esclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario l'Ente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto sopra citato ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi individuati dall'art. 119, comma 11.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, ai sensi dell'art. 11, c. 1, il Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto

il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove, entro tale termine, non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 4. Ritenuta e Anticipazione

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice è operata, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,5 % (leggasi zèro virgòlacinquèpercento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Con riferimento all'anticipazione del prezzo di cui all'art 125 comma 1, del Codice si precisa sin da ora che, qualora l'aggiudicatario ne faccia richiesta, la stessa verrà erogata solamente a seguito della presentazione della cauzione ivi prevista e qualora le prestazioni di cui al presente Capitolato siano effettivamente iniziate. Per le finalità di cui al presente articolo si specifica che l'inizio delle prestazioni del Capitolato coincide con la consegna delle chiavi dell'impianto all'aggiudicatario.

L'importo dell'anticipazione del prezzo è pari al 20% dell'importo contrattuale.

L'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'importo dell'anticipazione sarà progressivamente recuperato in corso d'anno sugli importi maturati dall'aggiudicatario per la corretta esecuzione del contratto e portato quindi in compensazione sui correlati pagamenti.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 5. Caratteristiche delle aree

L'impianto è costituito da:

- n. 2 padiglioni adibiti a palestra ciascuno di superficie lorda di mq. 468 e relativi spogliatoi e locali accessori, collocati al primo piano dell'immobile;
- n. 1 padiglione adibito a palestra di superficie lorda di mq. 631 e relativi spogliatoi locali accessori, collocata al piano terra dell'immobile;
- n. 3 locali uso ufficio collocati al 1° piano
- n. 3 locali magazzino

L'aggiudicatario assume l'onere della gestione ed utilizzo nel rispetto del Regolamento interno del centro sportivo Ercole Negri approvato con Provv. N. 57486 del 31 marzo 2011 dal Settore Sport.

Art. 6. Modalità di utilizzo delle strutture

Le strutture dovranno essere utilizzate, in linea con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 1° luglio 2015, prevalentemente per la promozione sportiva delle arti marziali e pesistica, scherma e tennistavolo nonché attività propedeutiche e complementari, per lo svolgimento di manifestazioni sportive anche di altri sport, ludico-ricreative, convegni ed iniziative sociali.

È, quindi, vietata, pena la risoluzione del contratto di appalto, ogni destinazione diversa delle strutture, non autorizzata dall'Ente.

L'utilizzo delle strutture è di carattere pubblico ed è consentito, oltre che all'aggiudicatario, anche a Federazioni Sportive Nazionali, ad altre società ed associazioni sportive, ad Enti di Promozione Sportiva, ad Istituti scolastici, a semplici cittadini non associati, previo assolvimento delle previste tariffe e degli obblighi assicurativi e sanitari.

Per quanto riguarda tutte le richieste annuali per gli allenamenti, l'aggiudicatario prenderà accordi diretti con altre società o gruppi spontanei che vorranno usufruire dell'impianto.

L'aggiudicatario dovrà assicurare, in giornate per l'utilizzo di terzi, il perfetto stato degli impianti comunali e tutti gli interventi di pulizia, manutenzione, vigilanza e custodia, che allo stesso competono.

Art. 7. Obblighi a carico dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario si obbliga ed impegna al rispetto del Regolamento interno del centro sportivo Ercole Negri approvato con Prov. N. 57486 del 31 marzo 2011 dal Settore Sport, Allegato A.

L'aggiudicatario si obbliga ed impegna, nel rispetto del citato Regolamento interno, a gestire e mantenere le strutture, gli impianti, le pertinenze e gli arredi di proprietà comunale oggetto del presente capitolato con personale qualificato e conservando la destinazione per la quale gli stessi sono stati realizzati.

La manutenzione ordinaria e straordinaria per le parti assegnate all'operatore economico competono al Gestore del Centro Polisportivo Ercole Negri ai sensi degli accordi intervenuti col Comune e certificati nel contratto rep. 41714 del 21.11.2007 con relativo capitolato speciale prestazionale e dell'atto aggiuntivo n.3 approvato con Delibera Commissariale n.241/28 del 27.03.2012, fatto salvo la diligenza nella cura a carico dell'aggiudicatario delle palestre del presente appalto. All'uopo è in ogni caso espressamente riconosciuto il potere al Gestore del Centro Polisportivo di richiamare l'aggiudicatario ad intervenire nella compartecipazione alle spese, qualora siano ad esse ascrivibili comportamenti, condotte, atti (anche se compiuti dai propri associati e clienti) tali da comportare interventi sui beni che esulino il normale deperimento d'uso.

Le spese di manutenzione ordinaria dei corpi di fabbrica, degli impianti all'interno delle palestre, spogliatoi, depositi/archivi, aree e spazi comuni, saranno a carico degli operatori economici e la ripartizione delle stesse sarà imputata in funzione delle quote di partecipazione dei singoli operatori sulle parti e sulle cose comuni come pattuito dalle tabelle millesimali allegate predisposte dei regolamenti del Centro Sportivo polivalente.

L'aggiudicatario si obbliga e impegna a gestire le strutture per la pratica sportiva delle arti marziali e pesistica, scherma e tennistavolo nonché attività propedeutiche e complementari ed a mantenere le stesse, gli impianti, le pertinenze e gli arredi di proprietà comunale, in dotazione ad esse, conservando la destinazione per la quale è stata realizzata, assumendosi gli oneri della custodia e della pulizia necessari a garantire la massima efficienza, sicurezza e funzionalità della medesima.

L'aggiudicatario deve effettuare un costante monitoraggio dello stato delle strutture assegnate, dei suoi apparati, dei beni mobili e delle strutture funzionali ad essa afferenti, dando comunicazione tempestiva scritta all'Ente e al soggetto Gestore del Centro Polivalente di qualsiasi malfunzionamento, guasto o deterioramento di qualsiasi genere e per ogni ragione riscontrato. In caso di mancata comunicazione o ritardo nell'invio della stessa l'operatore sarà

tenuto a manlevare l'Ente e il Gestore dell'Impianto polivalente da qualsiasi pretesa di terzi, sorta a causa del guasto o malfunzionamento stesso, fatta salva comunque la responsabilità diretta per le strutture di propria competenza.

In deroga ai contenuti del presente articolo sono a carico dell'aggiudicatario tutti i costi relativi alle sopra indicate attività quando essi si rendessero necessari a causa di mancata tempestiva comunicazione di cui sopra, incuria, danni per colpa degli associati, degli utenti in genere o del pubblico che assiste alle attività, gare o manifestazioni, da qualunque soggetto promosse.

Competono all'aggiudicatario, altresì gli oneri per i ripristini, i rifacimenti e le manutenzioni straordinarie, resisi necessari per danni e furti provocati da terzi, a causa di mancata vigilanza e custodia della concessionaria medesima, fatto salvo quanto previsto dai regolamenti della struttura polivalente.

Sono inoltre a carico dell'aggiudicatario, in generale:

- l'acquisizione della titolarità delle utenze e dei relativi consumi per rifiuti e telefonia, nonché gli oneri delle utenze relativi ai consumi di energia elettrica, gas, acqua dell'intero comparto assegnato con affidamento in convenzione, da corrispondere al gestore privato (Progetto Campus srl), salvo diverso accordo scritto con il gestore dell'impianto;
- pulizia, disinfezione e sanificazione delle attrezzature dei locali dovranno essere prestate, giornalmente, con prodotti idonei igienizzanti e detergenti ed eseguite a regola d'arte. Le operazioni di pulizia e il riordino di tutti i locali dovranno essere effettuati dopo ogni attività sportiva (gare, allenamenti o altra manifestazione). L'aggiudicatario dovrà provvedere all'acquisto a proprie spese di tutti i prodotti necessari per l'espletamento del servizio mantenendo anche in perfetta efficienza gli ambienti destinati a servizi igienici. Si precisa che l'attività di pulizia deve essere resa conformemente ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti, approvati con DM 51 del 29 gennaio 2021 e pubblicato in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021 e s.m.i..
- provvedere ad adottare tutti gli accorgimenti e/o effettuare trattamenti periodici di disinfestazione antizanzare come da Ordinanza del Comune di Parma;
- sostenere le spese di collaudi non strutturali o omologazioni federali dell'impianto sportivo;
- informare gli utilizzatori delle strutture degli impianti sportivi delle regole di comportamento, dei divieti, e delle limitazioni previste dal piano di sicurezza, dal regolamento comunale e dal presente capitolato;
- far rispettare la normativa in materia di divieto di fumo;
- gestire il servizio di custodia e sorveglianza per l'intera giornata, mantenendo inoltre la palestra aperta tutti i giorni e garantendo un orario di apertura che consenta il pieno utilizzo dell'impianto in riferimento all'attività sportiva praticata, provvedendo a:
 - a. individuazione dei soggetti deputati alle attività di custodia, sorveglianza, apertura e chiusura della palestra dandone comunicazione all'Ente;
 - b. apertura e chiusura degli ingressi di accesso alla palestra;
 - c. servizio di custodia e sorveglianza durante il funzionamento delle palestre;
 - d. controllo degli ingressi d'accesso affinché persone estranee non si introducano all'interno dei locali della palestra;
 - e. controllo dei locali e delle strutture affinché non vengano arrecati danni durante le ore d'apertura dell'impianto. Eventuali danni commessi da estranei sia nelle ore di apertura che nelle ore di chiusura dovranno essere segnalati tempestivamente al Comune di

Parma e al Gestore del centro polivalente;

L'aggiudicatario, per l'uso della struttura, dovrà utilizzare beni, materiali di consumo, attrezzi e macchine di sua proprietà o forniti dal Gestore del centro polivalente. L'eventuale utilizzo di attrezzi e macchine di proprietà del Comune verrà regolato da apposito contratto di comodato d'uso.

L'aggiudicatario dovrà garantire che tutte le attività che si svolgono all'interno dell'impianto siano improntate al rispetto della deliberazione n. GC-2015-165 del 01/07/2015 "Approvazione delle linee di indirizzo per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Parma o in sua disponibilità" e della deliberazione n. GC-2016-478 del 14/12/2016 "Approvazione delle linee di indirizzo finalizzate alla realizzazione del progetto Accreditamento per il Diritto allo sport e Sportello dello Sport I.E. con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di violenza, bullismo e doping;

firmare e rispettare l'"Accreditamento - Accordo con le società sportive" recepito con Prot. N. 45615 del 03/03/2017;

assicurarsi che tutte le attività svolte nell'impianto siano dettate da spirito di lealtà, correttezza e *fair play* sportivo, qualificando in modo significativo le attività educativo-sportive realizzate a favore dei giovani e garantire la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionale come disciplinato dall'art. 11 della Legge Regionale 31 maggio 2017, n.8 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive";

garantire la concreta applicazione di tutte le norme di condotta emanate dall'ordinamento giuridico-sportivo per lo svolgimento e l'esercizio delle attività sportive ed il rispetto delle norme cautelari;

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a partecipare alle iniziative di formazione ed ai progetti educativi promossi dall'Ente e rivolti ad operatori, atleti/e e genitori.

Art. 8. Relazione annuale sull'andamento delle attività

L'aggiudicatario dovrà presentare al Settore Sport e Giovani ogni anno relazione sull'andamento delle attività indicando il numero dei tesserati, suddivisi per categoria e fasce di età, relativo alla stagione sportiva precedente nonché il risultato raggiunto rispetto all'incremento percentuale eventualmente indicato nell'offerta tecnica, con particolare attenzione alla fascia d'età 4-20.

Art. 9. Modifica delle strutture

È fatto divieto all'aggiudicatario di apportare modificazioni o alterazioni, anche temporanee, ai locali, alle attrezzature, agli impianti ed a tutto quanto di pertinenza delle strutture, senza aver ottenuto il preventivo nulla osta scritto da parte dell'Ente e del Concessionario/Gestore del Centro Polivalente.

Art. 10. Migliorie

Modifiche e innovazioni all'immobile possono essere consentite nel rispetto dell'art. 4 par. A) del Regolamento interno del centro sportivo Ercole Negri approvato con Prov. N. 57486 del 31 marzo 2011.

Le eventuali migliorie proposte in sede di offerta tecnica dovranno essere realizzate entro due anni decorrenti dalla data di inizio del contratto, conformemente al cronoprogramma presentato.

L'aggiudicatario per ogni eventuale intervento migliorativo, innovativo, ampliativo e addizionale dell'impianto sportivo proposto nell'offerta tecnica dovrà ottenere preventiva autorizzazione da parte dell'Ente e, in caso di assenso, ottenere tutte le

necessarie autorizzazioni patrimoniali ed edilizie nonché tutti i necessari pareri dagli enti competenti.

Eventuali migliorie e/o i lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo offerti in sede di gara, ma anche eventuali ulteriori proposte di miglioria dell'impianto offerte all'Ente successivamente all'affidamento del servizio, devono essere autorizzati dall'Ente. L'aggiudicatario dovrà inviare tramite Pec all'Amministrazione Comunale e al Gestore del Centro Polivalente, prima di iniziare i lavori, il progetto esecutivo con tutti i relativi allegati, che saranno approvati dal Settore Opere Pubbliche.

Sono ammissibili eventuali modifiche non sostanziali alle migliorie e/o lavori offerti inizialmente che si rendessero necessarie in fase esecutiva. Anche tali modifiche dovranno essere autorizzate dall'Ente.

Si specifica che, alla scadenza del contratto, tali eventuali opere di miglioria, innovative, ampliative e/o straordinarie addizionali delle strutture, preventivamente autorizzate ed effettuate dall'aggiudicatario, rimarranno in dotazione e nel patrimonio indisponibile dell'Amministrazione Comunale senza che l'aggiudicatario possa pretendere e/o vantare compensi o indennizzi per qualsiasi titolo o causa.

Art. 11. Tariffe

Le tariffe di utilizzo degli impianti e dei servizi connessi alle strutture sono stabilite dal Consiglio Comunale come indicato nel Tariffario approvato ogni anno.

È obbligo per l'aggiudicatario esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.

La riscossione delle stesse è a beneficio dell'aggiudicatario.

Art. 12. Uso gratuito degli impianti da parte del Comune di Parma

L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione in forma gratuita 72 ore, o tre giornate, a favore dell'Amministrazione Comunale, tutti gli impianti e/o parte di essi in base alle necessità dell'Amministrazione stessa per lo svolgimento di manifestazioni che l'Ente intenderà realizzare, co-organizzare e/o patrocinare nell'ambito della sua attività. Le date saranno comunicate dall'Amministrazione Comunale all'aggiudicatario con un congruo anticipo.

Per l'utilizzo previsto dal presente articolo, l'aggiudicatario dovrà assicurare il perfetto stato dell'impianto e tutti gli interventi di pulizia, manutenzione, vigilanza e custodia, che ad esso competono.

Art. 13. Responsabilità ed obblighi assicurativi

Sarà a carico dell'aggiudicatario ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione delle strutture avute in affidamento, nonché dello svolgimento delle attività ivi praticate.

All'aggiudicatario competono, integralmente, le responsabilità ed i rischi connessi e derivanti dalla gestione, in particolare, quelle di tipo civilistico, contabile, fiscale, assicurativo e previdenziale, per eventuale personale utilizzato, ed in ragione di ciò solleva l'Ente da qualsiasi azione o pretesa che possa essere intentata da terzi, per qualunque danno a persone o cose dall'uso proprio od improprio della struttura o violazioni delle norme di sicurezza e di igiene.

L'aggiudicatario si assume tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di sicurezza per l'esercizio degli impianti sportivi e dal D. Lgs. n. 81/2008. Dovrà, quindi, predisporre il piano di sicurezza, nominare il Responsabile della Sicurezza, accollarsi ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e darne comunicazione all'Ente. L'aggiudicatario dovrà provvedere alla compilazione e all'aggiornamento del relativo Registro, relativo al Piano di Mantenimento delle condizioni di Sicurezza come previsto dal D.M. 18/03/96,

dal D.L. 81/08 s.m.i. e dalle procedure ed istruzioni operative emanate dal Comune di Parma. Competerà all'aggiudicatario, tra l'altro, la regolare manutenzione, ovvero la messa a disposizione qualora non presenti nell'impianto, dei dispositivi di sicurezza, quali idranti, estintori, ecc.

L'aggiudicatario dovrà produrre idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, avente una durata almeno pari a quella del contratto di appalto, a copertura di tutti i rischi:

- a) di Responsabilità Civile Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione comunale) in conseguenza di eventi che si dovessero verificare in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa ne eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 4.000.000,00 senza alcun limite di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le estensioni a:
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'Appaltatore si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
 - danni a cose in consegna e/o custodia
 - danni da Conduzione di beni immobili, fabbricati, reti e impianti, tensostrutture dati in gestione/concessione: la responsabilità civile derivante da conduzione, custodia, uso e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di beni immobili, fabbricati, reti e impianti, tensostrutture ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi. L'Assicurazione comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli edifici ad uso anche pubblico destinati ad ospitare servizi collettivi e attività culturali, sportive, ricreative ecc...
- b) di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (prestatori d'opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali l'aggiudicatario si avvalga), in relazione a tutte le operazioni ed attività connesse al presente appalto comprese quelle accessorie, complementari nessuna esclusa ne eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia di euro 4.000.000,00 per sinistro e euro 2.000.000,00 per persona.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati".

L'Appaltatore dovrà inoltre esibire una copertura Rischio Locativo ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del c.c. per danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in gestione per una somma assicurata pari al valore dei fabbricati in questione.

Art. 14. Personale

L'Aggiudicatario, nel rispetto ed in applicazione di tutto quanto previsto nel presente Capitolato, si impegna alla gestione di tutte le fasi, non poste a carico di altri soggetti, del servizio oggetto del presente appalto, garantendo tutti gli adempimenti necessari al buon funzionamento del medesimo.

All'eventuale personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, identificato come segue: K511 CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi.

L'aggiudicatario si obbliga a retribuire il proprio eventuale personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere a tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Il servizio potrà essere espletato con eventuale personale assunto, qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, o tramite lavoro volontario.

L'eventuale personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. L'aggiudicatario, inoltre, dovrà provvedere all'adeguata istruzione dell'eventuale personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'eventuale personale adibito al servizio e gli eventuali volontari dovranno rispettare il D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165" e del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Parma, secondo quanto meglio dettagliato all'art. 28 del presente Capitolato.

L'aggiudicatario si impegna a rispettare l'obbligo relativo all'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziale, che dovrà richiedere qualora impieghi persone (dipendenti o volontari) per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati previsti agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-undecies del Codice penale.

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare l'eventuale personale addetto o volontario contro gli infortuni.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, sono tenuti, al momento della presentazione dell'offerta, a trasmettere copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'inosservanza delle Leggi in materia di lavoro e di sicurezza, di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del presente contratto.

Art. 15. Rinegoziazione

Ai sensi dell'art. 9 del Codice, qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, quali, ad esempio emergenze sanitarie, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Per quanto non ivi previsto si applica l'art. 9 del Codice.

Art. 16. Cessione del contratto e cessione dei crediti

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, c. 1, lett. d), del Codice la cessione del contratto è nulla.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120 comma 12 del Codice, nonché secondo le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991 e all'allegato II.14 – articolo 6 Cessioni di crediti del Codice. Si applica altresì quanto disposto nelle Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come aggiornata con delibera n. 371 del 27 luglio 2022.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente.

E' fatto, altresì, divieto all'aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'aggiudicatario medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'aggiudicatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 17. Restituzione dell'impianto

Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla naturale scadenza del contratto di appalto ovvero entro i 30 (trenta) giorni successivi alla notificazione della revoca o della decadenza disposte per qualsiasi titolo, l'aggiudicatario è obbligato a riconsegnare all'Amministrazione Comunale l'impianto, comprese le eventuali addizioni e le migliorie, in perfetto stato di manutenzione e conservazione, libero da persone o cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata, con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico dell'Amministrazione Comunale. Ciò anche per eventuali investimenti effettuati dall'aggiudicatario e non interamente ammortizzati. Nel caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale procederà allo sgombero d'ufficio a spese dell'aggiudicatario, rivalendosi sulla cauzione versata e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli possa competere.

All'atto della riconsegna dell'impianto verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di consegna attestante la consistenza e lo stato di manutenzione dell'impianto. Ogni danno accertato comporterà per l'aggiudicatario, oltre al pagamento dei costi necessari a ripristinare il corretto stato di manutenzione e di efficienza, l'obbligo di risarcimento.

Art. 18. Vigilanza e segnalazioni

Il Settore Sport e Giovani del Comune eserciterà, in qualunque momento, attività di controllo, verifica e ispezione sull'intera struttura, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere direttamente nei locali, agli impianti ed alle attrezzature.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare, tempestivamente e per iscritto al Settore Sport e Giovani, ogni qualsivoglia inconveniente, guasto, deterioramento della struttura, degli impianti e delle attrezzature; è tenuto, altresì, a segnalare, con urgenza, la necessità di interventi relativi alla manutenzione straordinaria.

Art. 19. Penalità

L'inadempimento agli obblighi contrattuali disciplinati dal presente capitolato comporta, nel caso di mancato adeguamento nel termine assegnato nella diffida ad adempiere, l'applicazione

delle seguenti penali oltre alle eventuali sanzioni di Legge. La penale può essere reiterata sino all'effettivo adeguamento o alla pronuncia di risoluzione.

N	OGGETTO PENALITÀ	IMPORTO PENALITÀ
1	Violazione del Regolamento interno del centro sportivo Ercole Negri approvato con Provv. N. 57486 del 31 marzo 2011.	Da € 2.000,00 a € 5.000,00 da determinarsi in ordine alla gravità dell'infrazione
2	Inosservanza degli obblighi connessi alla manutenzione ordinaria, pulizia e alla gestione di cui all'art. 7	€ 1.000,00 per ogni violazione rilevata
3	Inosservanza degli obblighi connessi guardiana, custodia e sorveglianza di cui all'art. 7	€ 2.000,00
4	Inosservanza degli obblighi connessi alla manutenzione straordinaria conseguente a responsabilità di cui all'art. 7	€ 3.000,00
5	Mancata fruizione, imputabile all'aggiudicatario, delle giornate messe a disposizione all'Amministrazione Comunale	1 per mille dell'importo contrattuale annuale per ogni giornata di mancato utilizzo
6	Violazione e inosservanza del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165" e del codice di comportamento adottato dal Comune di Parma.	€ 500,00 per ogni violazione rilevata
7	Violazione dell'obbligo di presentazione della relazione annuale sull'andamento dell'attività	€ 500,00 per ogni violazione rilevata

L'Amministrazione procederà alla verifica degli obblighi relativi alle clausole sociali indicati all'art. 15 del presente Capitolato. In caso di inosservanza dell'obbligo verrà comminata una penale nel limite massimo del 3% dell'ammontare netto contrattuale con facoltà di rivalersi sulla cauzione definitiva presentata ai sensi dell'art. 30 del presente Capitolato. In caso di reiterata violazione del presente obbligo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Gli importi sopra indicati saranno applicati ad ogni infrazione riscontrata; in caso di recidiva o di infrazioni di (particolare gravità), ad eccezione di quelli relativi alla penalità al numero 5, gli importi potranno essere raddoppiati.

Nel caso in cui le penali applicate non fossero pagate dall'aggiudicatario, gli importi delle stesse verranno detratti dalle fatture o in alternativa dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, avverso il quale l'aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione Comunale.

In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione delle citate penali.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 20. Variazioni contrattuali e revisione prezzi

Le modifiche in corso di esecuzione trovano compiuta disciplina nell'art. 120 del Codice, al quale integralmente si rimanda quanto a regolamentazione e limiti.

L'Amministrazione, entro i limiti e le condizioni stabilite dal citato articolo 120, può introdurre variazioni contrattuali previa autorizzazione del Responsabile Unico del Progetto.

Inoltre, Con riferimento alle modifiche di cui all'art 120, comma 7 si precisa che le modifiche non sostanziali sono consentite su proposta sia della stazione appaltante sia dell'appaltatore, nei seguenti casi

a) di ottenere risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per fare fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

b) di realizzare soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o dei tempi di ultimazione;

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'aggiudicatario se non sia stata approvata dal Responsabile Unico del Progetto.

In ordine alle variazioni contrattuali, viene fatta applicazione dell'art. 120 comma 11, essendo prevista l'opzione della proroga tecnica.

Quanto alla revisione dei prezzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del Codice, è ammessa al verificarsi delle condizioni di natura oggettiva derivanti dalle misure adottate dalle autorità competenti che determinano una variazione del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo del servizio, e operano nella misura dell'80% della variazione stessa. Ai fini della revisione, da applicarsi come indicato al punto precedente, si farà riferimento alla variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (F.O.I.) riferita all'anno precedente a partire dalla data di avvio del servizio e verrà riconosciuta, come precedentemente indicato, (variazione oltre il 5% dell'importo complessivo e nei limiti dell'80% della variazione stessa) a partire dal ricevimento della richiesta di revisione con riferimento alle prestazioni non ancora effettuate.

La richiesta di revisione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. La richiesta deve essere debitamente motivata e deve essere allegata adeguata documentazione probatoria (ad esempio la dichiarazione di fornitori o subcontraenti; le fatture pagate per l'acquisto di materiali; le bollette per utenze energetiche). Il RUP provvede a formulare la proposta di revisione entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga alla revisione entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

Art. 21. Subappalto

Il subappalto è regolato dall'art. 119 del Codice, ai sensi del quale è nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate. In relazione al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

È fatto divieto di subappalto a cascata, ai sensi del comma 17, art. 119 del Codice, in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo relativo all'esecuzione dei particolari servizi oggetto del presente appalto, di natura spiccatamente sociale.

Art. 22. Risoluzione

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, senza limiti di

tempo, in presenza delle condizioni stabilite dall'art. 122 comma 1, 2 e 3 del Codice, nonché in presenza di grave inadempimento, secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5 del medesimo articolo; in particolare, è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto in ogni momento, quando l'Aggiudicatario contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al Capitolato, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal RUP, ovvero non produca la documentazione richiesta.

Si potrà, altresì, procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e sicurezza;
- gravi danni arrecati alle strutture e/o agli impianti durante l'attività dell'aggiudicatario, fatto salvo il risarcimento dei danni medesimi;
- gravi e persistenti inadempimenti degli obblighi contrattuali;
- accertamento operato da Magistratura e/o Forze dell'Ordine su utilizzo della struttura per attività illecite;
- realizzazione non autorizzata di interventi sugli impianti e/o sulle strutture;
- mancata osservanza degli obblighi assunti;
- gravi violazioni e grave inosservanza del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165" e del codice di comportamento adottato dal Comune di Parma;
- indisponibilità dell'aggiudicatario a rispettare gli obblighi derivanti dall'uso pubblico degli impianti;
- inutilizzo totale o parziale dell'impianto;
- in caso di episodi di violenza, doping o gravi accadimenti che pregiudichino le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportiva, imputabili all'aggiudicatario o ai suoi associati, dipendenti, volontari o persone in qualsiasi modo coinvolte nella gestione;
- nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Ente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9-bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Comporterà la risoluzione del contratto il raggiungimento di un importo delle penali comminate pari al 10% dell'importo contrattuale.

L'aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

L'amministrazione procederà alla risoluzione contrattuale in ogni altra ipotesi espressamente prevista dal presente Capitolato.

Art. 23. Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

L'Ente procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, l'Ente potrà risolvere il contratto qualora fosse accertata la presenza di una o più cause di esclusione di cui agli artt. 94-98 del Codice.

L'Ente può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorrano una o più delle condizioni indicate all'art. 122 comma 5 del Codice.

L'aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 24. Sospensioni

La sospensione dell'esecuzione trova completa disciplina nell'art. 121 del Codice.

Art. 25. Recesso

L'Ente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all'aggiudicatario con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente.

In caso di recesso dell'Ente, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere per giusta causa in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni da comunicarsi all'aggiudicatario con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente paragrafo, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

L'aggiudicatario potrà recedere dal contratto dandone comunicazione con almeno 6 (sei) mesi di preavviso con PEC. Nel caso di recesso unilaterale da parte dell'aggiudicatario, lo stesso dovrà consegnare all'Ente gli spazi ed i locali oggetto della presente convenzione nello stato ordinario di manutenzione e funzionalità secondo la normativa vigente, con esclusione di qualsiasi forma di indennizzo, rimborso o corrispettivo a carico del Comune.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Ente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP o Intercent-ER migliorative rispetto a quelle del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 26. Fallimento, morte e incapacità dell'aggiudicatario

Il fallimento dell'aggiudicatario comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto.

Qualora l'aggiudicatario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 - commi 17 e 18 - del Codice.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 27. Codice di comportamento

L'Aggiudicatario si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D. Lgs. 30/03/01 n.165" e del Codice di Comportamento, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165" e approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/13, come da ultimo modificato e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni in esso indicati siano osservati da tutti i dipendenti e collaboratori, oltre che dai subappaltatori, nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

Art. 28. Scioperi o interruzioni del servizio per cause di forza maggiore

Ai sensi dell'art. 2, comma 6, Legge n. 146/90, in caso di sciopero dei propri dipendenti tale da impedire l'effettuazione del servizio, l'Aggiudicatario/o è tenuta/o a darne comunicazione scritta in via preventiva e tempestiva almeno cinque giorni prima alla Stazione Appaltante del Comune di Parma.

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare. A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione, sono considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili. Non costituiscono cause di forza maggiore la presenza di traffico, la carenza di organico o i guasti ai mezzi di trasporto (a meno che non siano dovuti ad incidenti documentati).

Art. 29. Cauzione

In sede di stipula contrattuale l'aggiudicatario dovrà costituire regolare cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 53 del Codice, con le modalità previste dall'art. 106 del Codice.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 117 del Codice, la mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'esecutore e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 30. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni

finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. L'aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8 - secondo periodo, Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

In occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

L'Aggiudicatario, il sub-Aggiudicatario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

Art. 31. Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

Per la direzione e il controllo dell'esecuzione del presente contratto, la stazione appaltante si avvale di un direttore dell'esecuzione, individuato prima dell'avvio della procedura per l'affidamento e il cui nominativo è indicato sui documenti di gara, al quale sono affidati i compiti e le funzioni di cui all'art. 31, comma 2, dell'allegato II.14 al Codice.

Il Direttore dell'esecuzione potrà essere coadiuvato da un ufficio di direzione esecutiva, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9.

Il direttore dell'esecuzione può essere modificato in corso di vigenza del contratto, su proposta motivata del RUP, con provvedimento espresso della stazione appaltante, da comunicare all'appaltatore.

Art. 32. Foro competente

Per tutte le controversie dipendenti dal presente capitolato sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Parma.

Art. 33. Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), trattano i dati personali oggetto del presente contratto di servizio per finalità ricomprese nello stesso da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria del presente affidamento, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs. n. 33/2013. I dati saranno trasferiti in Paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento.

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali del Comune di Parma è disponibile scrivendo a: dpo@comune.parma.it.

Dovrà essere comunicato il riferimento ed i contatti del Responsabile della Protezione dei Dati Personali dell'aggiudicatario (solo se presente il DPO).

Le parti possono in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR scrivendo a:

- Comune di Parma: urp@comune.parma.it
- Aggiudicatario: xxxxxxxxxxxx

L'informativa estesa, resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR del Comune di Parma, è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente (<https://www.comune.parma.it/Privacy-3.aspx>) oppure può essere richiesta scrivendo a urp@Comune.Parma.it oppure contattando l'Ente ai seguenti recapiti: Ufficio protocollo di via Largo Torello de' Strada 11/A, numero di telefono 0521/40521 - e-mail 052140521@comune.parma.it.

Il Responsabile della protezione dei dati personali designato dal Titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a dpo@comune.parma.it.

Art. 34. Rinvio

Per quanto non esplicitamente disciplinato nella presente convenzione, si fa riferimento alle normative tutte vigenti in materia.